

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge, concernente il “*Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto*”, si pone come una normativa quadro per la Regione Toscana finalizzata a fornire una disciplina di principio per il governo collaborativo dei beni comuni e del territorio nonché a rendere sempre più effettiva la promozione di autonomia civica e sussidiarietà sociale.

In merito a quest’ultimo, in particolare, si ricorda come lo Statuto della regione Toscana recepisca il principio di sussidiarietà orizzontale (sancito dall’articolo articolo 118, quarto comma, della Costituzione) come principio di sussidiarietà sociale stabilendo, all’articolo 58, che la Regione conforma la propria attività al principio di sussidiarietà e opera, a tal fine, per avvicinare nella più ampia misura ai cittadini l’organizzazione della vita sociale e l’esercizio delle funzioni pubbliche. Con l’articolo 59, inoltre, la Regione favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro aggregazioni per il diretto svolgimento di attività di riconosciuto interesse generale, stabilendo che l’attuazione del principio della sussidiarietà sociale è da considerarsi come funzionale al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali.

Quanto al tenore dell’articolato la presente proposta di legge costituisce uno dei primi casi in cui un’iniziativa normativa in materia di beni comuni si colloca sul livello istituzionale regionale. In particolare, si tratta di un testo organico, che potrà vedere attuazione su tutto il territorio regionale lasciando spazio a eventuali regolamenti comunali che intendano integrare e dettagliare la disciplina di fonte legislativa. Si prevede, inoltre, un momento di confronto tra Regione, cittadini attivi e enti pubblici che hanno sottoscritto patti di collaborazione anche al fine di valutare eventuali aggiornamenti della normativa.

Nel dettaglio si descrive di seguito il contenuto dell’articolato.

L’art. 1 enuncia oggetto e finalità della legge medesima, tesa all’attuazione degli articoli 1, 2, 3, secondo comma, 4, 9, 18, 43 e 45, e dell’articolo 118, quarto comma, della Costituzione, e degli articoli 58 e 59 dello Statuto finalizzati a favorire la cittadinanza attiva, promuovendo, altresì, la diffusione della cultura dei beni comuni e del loro governo collaborativo, in attuazione all’articolo 4, lettera m bis) dello Statuto.

L’art. 2 definisce i principi della proposta di legge laddove la Regione riconosce, promuove e sostiene l’iniziativa autonoma di tutte quelle formazioni sociali che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, e svolgono attività di interesse generale.

L’art. 3 definisce, ai fini della presente proposta di legge: i beni comuni, la cura, la gestione condivisa, la rigenerazione, gli enti regionali e gli enti locali interessati.

L’art. 4 disciplina i criteri della collaborazione tra cittadini attivi, enti regionali, enti locali e altri soggetti privati inerente ai beni comuni. Si tratta di un articolo centrale nell’economia della proposta di legge, poiché contiene tutte le norme di principio che guidano cittadini attivi, Pubbliche Amministrazioni e altri soggetti privati, nonché operatori del diritto e interpreti, nell’attuazione e

nella comprensione della legge.

L'art. 5 dispone in merito alla cittadinanza attiva, intesa sia come singoli che attraverso formazioni sociali.

L'art. 6 dispone in merito allo stato di abbandono degli immobili e la costituzione, da parte della Giunta regionale, della banca dati pubblica dei beni comuni.

L'art. 7 disciplina i contenuti di un Regolamento da adottare, da parte della Regione, per la piena attuazione della presente proposta di legge.

L'art. 8 definisce in modo dettagliato, le previsioni sui “patti di collaborazione”, ovvero l'accordo con cui i cittadini attivi, i proprietari dei beni comuni e gli enti pubblici organizzano, in maniera cooperativa e senza fine di lucro, gli interessi relativi alle utilità generate dal bene comune, programmando e progettando insieme le attività di cura, gestione collaborativa e rigenerazione. Questi sono espressamente definiti come “accordi”, anche con riguardo all'articolo 1 comma 1 bis legge 7 agosto 1990, n. 241. L'articolo indica, al comma 3, i contenuti che ogni patto dovrà avere.

Con l'art. 9 si prevede che, ai fini di implementazione della banca dati pubblica dei beni comuni, di cui all'art. 6, gli enti locali trasmettono all'amministrazione regionale gli atti adottati o stipulati inerenti la cura, gestione e rigenerazione dei beni comuni materiali e immateriali.

Al Capo III si definiscono le forme di sostegno al governo collaborativo dei beni comuni. In particolare, **all'art. 10** si prevede che la Regione e gli enti locali possano disporre esenzioni ed agevolazioni a favore dei cittadini attivi che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione.

All'art. 11 si prevede che la Regione, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, organizzi un incontro pubblico per promuovere un confronto tra i cittadini attivi e i rappresentanti degli enti pubblici che hanno sottoscritto patti di collaborazione, anche al fine di valutare gli effetti della legge e acquisire eventuali proposte di modifica.

All'art.12 si disciplinano le norme transitorie, in particolare si stabiliscono le modalità e le tempistiche con le quali le esperienze di cura, gestione e rigenerazione dei beni comuni già avviate si adeguano alla presente legge mediante sottoscrizione di un patto di collaborazione.

La presente legge, come stabilito **dall'art. 13**, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.